



Originale

Comune di Molare

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.35

OGGETTO:

Approvazione tariffe Econet 2023.

L'anno duemilaventitre addì quattro del mese di maggio alle ore undici e minuti quarantacinque nella sala dell'adunanza, convocata dal Sindaco, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Barisone Andrea - Sindaco	Sì
2. Vignolo Mirko - Assessore	Sì
3. Canepa Pier Luigi - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267) il Segretario Comunale Dott. Sasso Stefania che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che nessuno dei presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art.78 del D.lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

- la legge 27/12/2013 n. 147 all'art. 1 comma 639 e seguenti ha istituito dal 1^o gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1 comma 738 della legge 27/12/2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale IUC, ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1 commi da 651 a 654 della legge 27/12/2013 n. 147 dispone che “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con Regolamento di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- che, a decorrere dal 1^o gennaio 2020, è stato attivato nel Comune di Molare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo – R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Molare;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2023, il Comune di Molare ha approvato, ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 446 del 1997, il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in luogo della TARI, stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet Srl, affidataria, da parte del Consorzio Servizio Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- che l'art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di matrice Eurounitaria “chi inquina paga”;
- che la deliberazione ARERA n. 363 del 31/8/21 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli Ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- che l'art. 3 bis del Dlgs 138/2011, convertito alla legge n. 148/2011, prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;
- che in coerenza con tale previsione normativa, la legge regionale Piemonte n. 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto:
 - a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
 - b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori e che le tali previsioni sono state successivamente confermate dalla legge regionale Piemonte n. 1/2018;

Considerato che per l'anno 2023:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettivi;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2023, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet srl soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Molare, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 668 della legge 147/2023;

Visto:

- Che il CSR con deliberazione dell'Assemblea in data 16/09/2020 n. 34 ha evidenziato che secondo autorevole dottrina la competenza a approvare le tariffe spetta non all'organo consiliare ma alla Giunta. Dispone infatti l'art. 42 TUEL che "il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2023, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della Legge 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL";
- Che l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (per il 2023 il termine è slittato al 31

maggio) e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26 maggio 2022 con cui si è provveduto ad approvare il PEF 2022-2025;

Tenuto conto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese, Ovadese – CSR – con sede in Novi Ligure, secondo le disposizioni regionali vigenti sopra riportate;

Visti i documenti allegati alla presente deliberazione ai quali si rinvia interamente, concernenti:

- 1) “addendum – tariffe igiene ambientale 2023”;
- 2) “zona Comune di Molare – Sottozona Badge” – Tariffe Igiene Ambientale 2023;
- 3) “zona Comune di Molare – Sottozona PAP” – Tariffe Igiene Ambientale 2023;

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe riportate negli allegati alla presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Molare, individuato nella società Econet Srl, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2023;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 13 bis del decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- 4) di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

DOTT. ANDREA BARISONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA STEFANIA SASSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Molare, li

Il Segretario Comunale

F.to: dott.ssa SASSO Stefania

DICHIARAZIONE DI DIVENUTA ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Il Segretario Comunale

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE

Molare, 02/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

F.to (dott.ssa Elisa Silvagno)

